



Cod. H24D/P2
Cod. LF/ne
Circ. n. 129

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - 100 generale
Prot.: 0001018
Data: 23/10/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 - art. 17 (Riordino delle province e loro funzioni)

In merito alla questione del riordino delle province disciplinata all'art. 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 (c.d. spending review), si provvede ad inoltrare, in allegato, copia del parere richiesto da questo Consiglio Nazionale all'avv. Mario Sanino, nonché copia della nota della Federazione Emilia Romagna, distribuita in occasione del Seminario di aggiornamento "Riforma delle Professioni", tenutosi a Roma il 26 settembre scorso.

Poiché l'interpretazione della normativa non è univoca, si è ritenuto di inoltrare ai Ministeri di riferimento una richiesta di chiarimenti che, per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato.

Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

All.c.s.:



Roma, 2 ottobre 2012

AE12-MS/mr-pb-parCNAPP

Spett.le Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via S. Maria dell'Anima, 10
00186 ROMA

Oggetto: Riordino delle province

Abbiamo ricevuto l'incarico di verificare se il riordino delle province incida sui Consigli territoriali degli architetti.

L'argomento è sicuramente di notevole interesse e, in questo momento, possono svolgersi le seguenti osservazioni di carattere generale, pur consapevoli che occorrerà meditare ancora sulla vicenda, allorquando (e se) sarà effettivamente completato tale riordino.

1.- Il legislatore, a più riprese, si sta occupando delle province.

Un primo intervento risale all'art. 23 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214.

Poi si è adottato il D.L. 6.7.2012 n. 95, non più convertito in legge, a causa di profili di incostituzionalità derivanti dal confronto con l'art. 133 Cost..

Il legislatore non si è dato per vinto e, sempre in un'ottica di risparmio della finanza pubblica (*spending review*), ha emanato l'art. 17 del D.L. 6.7.2012 n. 135.

STUDIO LEGALE SANINO

Tale norma ha imposto il "riordino" delle province e delle loro funzioni.

In particolare, e per quel che qui interessa, il comma 2 del citato art. 17 ha affidato al Consiglio dei Ministri simile "riordino" sulla base dei requisiti da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.

Con determinazione del 20 luglio 2012, la Presidenza del Consiglio ha quindi stabilito che dovranno essere "riordinate", e perciò soppresse, le province che non rispettino i seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente inferiore a trecentocinquantamila abitanti.

Per rispettare quei requisiti le province soppresse dovranno essere tra loro accorpate.

Il procedimento per il "taglio" e successivo "accorpamento" delle province passa attraverso una serie di ipotesi e pareri rilasciati da altrettanti enti locali, quali i CAL (Consigli delle autonomie locali), le Conferenze permanenti tra regioni e autonomie locali, infine le Regioni, che prima della fine di ottobre dovranno inviare una proposta al Governo.

E' prevedibile, però, una difficile e tortuosa realizzazione del progetto normativo, viste le resistenze già annunciate di molte province, comuni e regioni (alcune delle quali hanno anche proposto ricorso alla Corte Costituzionale).

2.- In ogni caso, ci si domanda se il riordino delle province possa avere riflessi anche sul riordino dei Consigli territoriali degli ordini degli architetti.

A tale quesito sembra di poter dare risposta positiva: il riordino delle province (ribadiamo: quando e se sarà definitivamente attuato) comporterà il riordino dei Consigli territoriali degli ordini degli architetti, atteso che questi ultimi sono per legge istituiti su base provinciale.

Invero, l'art. 1 del R.D. 2537/25, dispone che *"in ogni provincia è costituito l'ordine ... degli architetti, avente sede nel comune capoluogo"*.

La provincia, in altre parole, costituisce il riferimento per la individuazione dell'Ordine degli architetti.

Del resto, sempre il R.D. 2537/25, all'art. 2, prevede che quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. In altre parole, qualora in una certa provincia non risiedessero un determinato numero

STUDIO LEGALE SANINO

minimo di architetti, costoro dovrebbero iscriversi all'Ordine esistente nella provincia prossima (già all'epoca, pertanto, una ipotesi di "accorpamento" degli iscritti).

3.- A seguito dell'accorpamento tra province gli Ordini istituiti nelle province accorpate dovranno sciogliersi, e gli iscritti transiteranno nell'albo della provincia accorpante.

Delicato si porrà, allora, il problema, ad esempio, della sede e del personale dell'Ordine disciolto.

Orbene, in assenza di una indicazione puntuale del legislatore sull'argomento, può ritenersi che i beni e le dotazioni organiche dell'Ordine disciolto transiteranno, così come gli iscritti, all'Ordine che risulta mantenuto nella provincia di riferimento (accorpante).

Va da sé che ogni ulteriore, anche diversa o di dettaglio, modalità di trasferimento potrà nel frattempo essere introdotta in sede normativa o regolamentare, ovvero deliberata dall'Ordine nella sua nuova conformazione territoriale.

4.- Da ultimo, vale la pena ricordare che il riordino non incide sugli Ordini delle (attuali) province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che seppur soppresse dal 1° gennaio 2014, saranno contestualmente istituite quali "Città Metropolitane" (cfr. art.18, D.L. 95/2012).


Trattasi di situazione peculiare, poiché sono province che avrebbero i requisiti per essere mantenute, ma alle quali non può per legge accorparsi alcuna delle province soppresse, né sono accorpate a altre.

In questo caso muta soltanto la denominazione (da provincia a Città Metropolitana), ma rimane immutato il territorio (salvo che i Comuni che ne facevano parte deliberino di transitare a altra provincia limitrofa, "trascinando" con sé gli iscritti all'albo che vi risiedono, comma 2 dell'art.18 cit.).


* * *


Si spera di aver offerto utili spunti di riflessione. Si resta, in ogni caso, a disposizione per ogni chiarimento, vista la delicatezza e importanza degli argomenti trattati, e frattanto è gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

(Mario Sanino)



(Carlo Cejani)





Bologna, 25/09/2012

Spett.le
Consiglio Nazionale Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Prot. N. 4933

Alla C.A. Presidente Arch. Leopoldo E. FREYRIE

Con la presente si trasmette il parere legale dell'Avv. Giacomo Graziosi, scaturito in relazione al Seminario organizzato dagli Ordini Architetti, P.P.C. delle Province di Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini svoltosi a Rimini lo scorso 15 settembre, dal titolo "Riforma Province e Ordini professionali - rischi, opportunità, salvaguardia delle autonomie territoriali".

Cordialmente,

IL SEGRETARIO

Arch. Roberto Ricci

IL COORDINATORE

Arch. Pier Giorgio Giannelli

Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna

Via Saragozza, 175/177 - 40135 BOLOGNA - Tel. 051/6152831 - Fax 051/4392168

C.F. 92023730374 www.emiliaromagna.archiworld.it E-mail: infoemiliaromagna@gmail.com

Ordini aderenti: Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini

**NOTE SULLA TERRITORIALITÀ DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
INNANZI AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE PROVINCE**

La riorganizzazione delle Province, avviata con i recenti interventi normativi (art. 15 d.l. n. 138/2011, non convertito in legge *in parte qua*; art. 23 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011; art. 17 d.l. n. 95/2012, conv. in l. n. 135/2012), prevede la soppressione o l'accorpamento di un rilevante numero di enti provinciali, sulla base di criteri incentrati sulla superficie geografica e sull'entità della popolazione residente (cfr. del. P.C.M. 20.7.2012).

Si pone la questione degli effetti giuridici che tale riforma provocherà su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale. Tra essi, gli Ordini professionali.

Premesso che si tratta di un problema giuridicamente inedito (poiché la storia amministrativa dello Stato Unitario non ha, fino ad oggi, conosciuto soppressione di enti provinciali¹, e dunque neppure assistito alla sorte degli Enti od Ordini eretti in una Provincia soppressa) osservo che la questione della "territorialità" degli Ordini, per effetto della riorganizzazione delle province, può essere risolta sulla base dei seguenti elementi:

- a) la natura giuridica degli Ordini professionali;
- b) il rapporto tra l'Ordine professionale e il territorio (e gli enti pubblici in esso insediati)
- c) i limiti del legislatore negli interventi sull'ordinamento degli Ordini Professionali.

* * *

A) NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- Gli Ordini professionali sono "enti pubblici". Tali sono ai sensi delle varie leggi istitutive ed in virtù della l. n. 70/1975, recante il censimento di tutti gli enti pubblici diversi dallo Stato.
- Si tratta peraltro di Enti pubblici affatto particolari. Gli Ordini professionali non rientrano infatti tra i c.d. enti pubblici a struttura gerarchico-istituzionale (c.d. "enti strumentali"), i quali sono inseriti gerarchicamente nella struttura dello Stato (o degli enti locali) e sono soggetti ai poteri di nomina, controllo ed indirizzo di questi ultimi (cfr. INPS, INAIL ma in passato IRI, ENI, ecc.).
- Gli Ordini appartengono, viceversa, alla categoria specifica degli enti pubblici associativi (od "a base associativa") in quanto costituiscono enti esponenziali di gruppi sociali organizzati, costituiti dall'insieme degli esercenti una determinata professione (si parla di enti a struttura associativa necessaria", per l'obbligo di appartenenza che grava sugli esercenti la professione).

¹ Fanno eccezione la provincia di Aosta (eretta a Regione autonoma, ma senza mutamento territoriale e con il mantenimento delle funzioni provinciali) e la soppressione delle Province illiriche, libiche e greche esistenti fino al 1943/45; in quest'ultimo caso, peraltro, la soppressione delle province si era originata dal venir meno della sovranità statale italiana su tali porzioni di territorio nazionale; il problema della sorte degli altri enti pubblici presenti sul territorio, pertanto, non si poneva.

- La natura di enti pubblici associativi attribuisce agli Ordini professionali caratteri, poteri e libertà affatto peculiari, unici, e diversi da tutti gli altri enti pubblici non “associativi”.
 1. Gli Ordini sono enti **esponenziali del proprio gruppo di riferimento**, nel senso che i loro organi di vertice trovano diretta legittimazione in una elezione da parte degli appartenenti al gruppo di riferimento (i professionisti); la dottrina parla di “formula organizzativa dell’autogoverno”, riconoscibile solo negli Ordini professionali e begli altri enti a base associativa.
 2. Gli Ordini sono enti **dotati di poteri di autorganizzazione interna**, nel senso che, per il proprio operare, possono organizzare liberamente la propria struttura.
 3. Nell’ambito delle proprie competenze, gli Ordini emanano atti **non soggetti ad approvazione** da parte di alcuna autorità esterna.
 4. Gli Ordini **sono enti autonomi, nell’ambito dei fini pubblici loro affidati dalla legge**. Ciò significa che, sebbene il fine pubblico di cui sono affidatari sia stabilito *ab externo* dalla legge (la tutela della professione) gli enti sono liberi di stabilire i modi, i mezzi e le iniziative mediante i quali perseguire tali fini, senza potere essere piegati ad indirizzi esterni e senza che alcuna autorità possa sindacare, *ab externo*, i mezzi intrapresi per tutelare l’interesse pubblico loro affidato.
 5. Tale ultimo, centrale aspetto si traduce nella capacità, per gli Ordini Professionali (ed in genere per gli enti associativi) di non agire solo con gli strumenti ordinari stabiliti dalla legge, con competenze rivolte all’interno della categoria (potere disciplinare, formazione ecc.), **ma di potere agire liberamente anche all’esterno** – nella società – quando ciò sia necessario per la adeguata tutela degli interessi dei propri membri.
 6. Sotto tale ultimo aspetto, la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che *“Gli Ordini ed i Collegi professionali, in ragione della loro peculiare posizione esponenziale nell’ambito delle rispettive categorie ed in ragione delle funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell’ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all’Ordine o Collegio, di cui l’ente ha la rappresentanza istituzionale”* (ex pluribus, Cons. Sez. V, n. 6011/2009, 1339/2001, 527/1997, ecc.).
 7. Gli Ordini sono infine dotati di una **autonomia finanziaria**, poiché ripetono i loro mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa di cui sono espressione, o comunque da mezzi propri non provenienti da altri centri decisionali od amministrativi.
- I caratteri di autonomia ed autogoverno sopra elencati non sono una “concessione” dello Stato sovrano, e delle leggi istitutive degli enti professionali. Essi derivano invece dal fatto che gli Ordini, dal punto di vista storico, esprimono aggregazioni sociali spontanee e libere, preesistenti allo Stato, che quest’ultimo si è limitato a “trovare”, ed a sottoporre ad una veste pubblicistica in virtù della funzione di interesse pubblico loro riconosciuta.
- Per tali ragioni **gli Ordini sono dotati di una autonomia costituzionalmente protetta**, poiché costituiscono “formazioni sociali” spontanee ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Lo Stato non può dunque liberamente disporre, o incidere su di essi. Gli interventi legislativi sugli Enti associativi sono viceversa soggetti ad una serie di limiti costituzionali (cfr. successivo paragrafo C).

* * *

B) RAPPORTO TRA ORDINE PROFESSIONALE E TERRITORIO

- Le leggi istitutive degli Ordini prevedono, in via generale, che essi si articolino (ordinariamente) su base provinciale.
- La ragione giuridica di tale organizzazione su base provinciale non viene espressamente dichiarata. Sono in proposito ipotizzabili tre soluzioni:
 1. che il legislatore abbia voluto introdurre un vincolo istituzionale tra l'Ordine e l'ente locale Provincia, oppure tra l'Ordine e gli altri enti pubblici organizzati su base provinciale (Prefetture, Camere di Commercio);
 2. che il legislatore abbia voluto porre un vincolo personale tra Ordine e comunità provinciale (nel senso che ogni comunità provinciale, oltre ad esprimere un ente-locale, abbia titolo e diritto di esprimere un proprio Ordine, e non più di uno);
 3. che il legislatore abbia prescelto la provincia come semplice ambito spaziale utile per l'organizzazione degli Ordini; che la provincia rilevi dunque solo come circoscrizione territoriale (convenzionale), e non sia elemento necessario ed inderogabile degli Ordini medesimi.
- La prima soluzione deve essere esclusa. Dalle leggi istitutive degli Ordini si evince che gli Ordini non sono legati da alcun rapporto istituzionale (né gerarchico, né di integrazione organizzativa, né operativo) con l'ente-Provincia, rispetto al quale gli Ordini sono in regime di completa indifferenza; lo stesso vale per il rapporto con gli altri enti od organi pubblici presenti su base provinciale.
- Anche la seconda soluzione deve essere esclusa; né le leggi professionali né le leggi sugli enti locali (T.U.L.C.P. 1934, l. 142/1990, T.U.E.L.) introducono un vincolo di tipo esponenziale tra la comunità insediata in una Provincia, e gli Ordini professionali
- E' invece corretta la terza opzione. Dalla legislazione sugli Ordini si evince che la provincia è stata richiamata nelle leggi professionali come mero ambito spaziale, e cioè come circoscrizione territoriale ritenuta ottimale per le esigenze organizzative dell'ente. Ciò è normativamente comprovato dal fatto che, nella normativa vigente, **il criterio della erezione su base provinciale non è assoluto, ma trova deroga qualora vi siano ragioni per ritenerlo non idoneo per le esigenze degli Ordini professionali.** Si vedano in proposito:
 - L'art. 2 del Regolamento n. 2537/1925, sull'Ordine degli Ingegneri ed Architetti, il quale prevede la formazione di Ordini pluri-provinciali, quando sia esiguo il numero degli iscritti in una provincia;
 - Le norme analoghe di altri Ordini professionali (agronomi, forestali, chimici, ecc. cfr. l. 3/1976, r.d. 842/1928, ecc.)
 - Le norme sull'Ordine dei Commercialisti (art. 7 D.Lgs. 139/2005) le quali prevedono sia una organizzazione territoriale elastica articolata sul circondario del Tribunale, sulla Provincia o su un insieme di Province a seconda del numero degli iscritti, sia la facoltà degli Ordini di assumere iniziative di fusione e/o riorganizzazione territoriale da approvare dal Ministero Vigilante;
 - Le norme sugli Ordini Sanitari, le quali prevedono che l'organizzazione su base provinciale sia derogata "se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico" (D.L.C.P.S. 233/1946, D.P.R. 221/50).

La scelta dell'ambito territoriale provinciale costituisce pertanto un criterio puramente convenzionale, prescelto in virtù delle esigenze proprie dell'Ordine (e non per una volontà di collegamento con la Provincia-ente).

Per concludere. Quando gli Ordini sono stati istituiti su base provinciale, **lo si è fatto perché si è ritenuto che le circoscrizioni provinciali, come allora esistenti, rappresentassero per ragioni storico sociali e dimensionali l'ambito spaziale ottimale per riunire i membri di una determinata professione. Veniva peraltro sempre previsto che, in caso le circoscrizioni non risultassero adeguate a) per ragioni dimensionali, oppure b) per altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, gli ordini dovessero essere organizzati su una diversa base territoriale.**

- I due criteri ora esposti (a-b) esprimono anche i due principi di rango costituzionale che il legislatore ha tenuto presente, per temperare la regola della circoscrizione provinciale, quando questa si appalesi inidonea
 - Il criterio dimensionale ubbidisce ai canoni costituzionali di buona amministrazione, secondo cui un ente deve essere, per dimensione ed organizzazione territoriale, strutturato in modo idoneo ed efficace per il perseguimento dei propri fini (art. 97 cost.).
 - Il criterio "storico/topografico/sociale tende a garantire il rispetto della identità degli Ordini professionali, quali "formazioni sociali" a base associativa, preesistenti allo Stato, che quest'ultimo riconosce ma non può, liberamente governare (art. 2 cost.).
- I due criteri sopra esposti rappresentano anche due dei principali vincoli, posti al legislatore, in un qualsiasi intervento di riorganizzazione territoriale degli ordini professionali (cfr. par. C).

* * *

C) I LIMITI DEL LEGISLATORE NEGLI INTERVENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- La legislazione statale non può liberamente intervenire nella disciplina degli Ordini, e non può intervenire discrezionalmente, in via autoritativa, nella loro organizzazione interna.
- Ciò in quanto gli Ordini professionali, in quanto enti pubblici a struttura associativa, *"godono di una autonomia costituzionalmente protetta, ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione. Ciò significa che tali enti non possono essere piegati ad indirizzi politici e che gli interventi degli organi pubblici possono ritenersi costituzionalmente legittimi solo nella misura in cui siano necessari a ripristinare condizioni di corretto funzionamento degli enti; ove tali condizioni non siano soddisfatte è la stessa pubblicizzazione a porsi in contrasto con la Costituzione"* (per la dottrina costituzionalistica cfr. G. NAPOLITANO, 2006; P. PISCIONE, 1987; M.S. GIANNINI, 1984).
- L'affermazione rispecchia l'orientamento della Corte Costituzionale la quale fin dal 1988 – nell'occuparsi di enti pubblici a struttura associativa (nella specie, le IPAB a carattere associativo, già esistenti come libere associazioni prima dell'erezione in ente pubblico) – affermò la illegittimità costituzionale di norme che disciplinassero con carattere autoritativo, **prescindendo dal consenso degli associati**, l'organizzazione interna e le scelte fondamentali di siffatti enti, tra cui la loro obbligatoria estinzione (Corte cost. n. 396/1988).
- Sul tema sono in seguito intervenute le sentenze nn. 300 e 301 del 2003, in tema di fondazioni bancarie, la quale ha parimenti dichiarato illegittime le norme statali **tese a coartare la libertà**

di tali peculiari enti pubblici associativi, mediante decisioni sulla loro organizzazione ed attività assunte da enti esterni alla ondanazione stessa.

- Un primo limite alla legislazione di riordino degli enti a struttura associativa è dunque un adeguato rispetto e ponderazione della volontà degli enti stessi.
- La legislazione statale che intervenga sugli Ordini professionali sarà poi sottoposta ai generali limiti posti dalla Costituzione, tra cui quelli di cui agli artt. 2 e 97 cost.; ogni riforma territoriale degli Ordini non potrà dunque prescindere dal tenere in considerazione, oltre che la volontà degli Ordini stessi, quali siano le dimensioni ottimali della loro circoscrizione operativa, e quali le tradizioni storico-culturali della loro presenza sul territorio.

* * *

D) CONCLUSIONI

i) Da quanto sopra esposto si può ritenere che una ipotesi di riorganizzazione delle Province, mediante loro soppressione ed accorpamento, non potrà avere alcun *necessario* effetto soppressivo sugli Ordini professionali esistenti nella provincia incisa dalla riforma. Tra l'ente locale-Provincia e l'Ordine professionale non esiste infatti alcun nesso giuridico di necessaria presupposizione.

ii) La riorganizzazione per accorpamento degli enti-provincia comporterà, invece, la necessità di ridefinire *ex novo* quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare degli enti. L'organizzazione per "circoscrizioni provinciali" **non potrà infatti essere automaticamente riproposta**, posto che le circoscrizioni emerse dalla riforma saranno radicalmente diverse per caratteri dimensionali, identitari e di popolazione rispetto alle circoscrizioni provinciali che, negli anni '20-'70 del secolo scorso, vennero ritenute "presuntivamente" idonee per organizzare gli Ordini sul territorio.

iii) Il legislatore sarà chiamato pertanto ad una riorganizzazione *ad hoc*, nella quale peraltro sarà tenuto a rispettare il triplice vincolo emerso dai punti che precedono, e cioè

- Il rispetto e la valorizzazione della volontà degli Ordini, quali enti associativi dotati di autonomia costituzionalmente protetta (art. 2, 18 cost.);
- L'introduzione di adeguati parametri dimensionali, che rendano gli Ordini idonei ad operare ed impediscano la creazione di enti sottodimensionati o sovradimensionati (art. 97 cost.);
- Il rispetto della identità storico-culturale, sociale e topografica degli Ordini esistenti, quali formazioni sociali costituzionalmente garantite (art. 2 cost.).

Bologna, 24 settembre 2012

Avv. Giacomo Graziosi

cnappc - direzione

Da: cnappc - direzione
Inviato: mercoledì 26 settembre 2012 12.13
A: 'Carlo Celani'
Oggetto: I: Note sulla territorialità degli Ordini professionali
Priorità: Alta

Allegati: lettera parere Avv. Graziosi.pdf; Note - Territorialità Ordini Prof.li.pdf

Gentile Avvocato, il parere di cui Le avevo anticipato per telefono è pervenuto direttamente dalla Federazione E.R. quindi, non aspetto Frison e Le giro direttamente la nota della Federazione. Cordiali saluti.

Tamara Dante
 Responsabile della struttura
 Tel. diretto 06/68899023



Via Santa Maria dell'Anima 10
 00186 Roma | Italia
 tel +39.06.6889901
 fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalare immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Da: Federazione Ordini Architetti E.R. [mailto:infoemiliaromagna@gmail.com]
Inviato: martedì 25 settembre 2012 16.46
A: cnappc - direzione
Oggetto: Note sulla territorialità degli Ordini professionali

Spett.le CNAPPC
Alla C.A. del Presidente Arch. Leopoldo E. Freyrie

Si rimanda alla comunicazione in allegato.

Distinti saluti.

IL CCORDINATORE
 Arch. Pier Giorgio Giannelli

FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI,
 PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
 EMILIA ROMAGNA
 Via Saragozza, 175/177 - 40135 Bologna
 tel: 051/6152831 - fax: 051/4392168
 E-mail: infoemiliaromagna@gmail.com
<http://www.emiliaromagna.archiworld.it>



Il Presidente

Cod. H24D
Cod. LF/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000975
Data: 08/10/2012

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Paola SEVERINO
Ministro della Giustizia

alla c.a. Salvatore VITELLO
Vice Capo di Gabinetto

al Dipartimento degli Affari di Giustizia
D.G. della Giustizia Civile
Ufficio III – Reparto Libere professioni

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

alla c.a. Filippo PATRONI GRIFFI
Ministro per la P.A. e per la semplificazione

LORO SEDI

OGGETTO: Quesiti interpretativi relativi all'art. 17 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135.

Si pongono alle istituzioni in indirizzo i quesiti che seguono.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 135 (c.d. spending review) prevede all'articolo 17 il riordino delle province.

In particolare con l'art. 17 comma 6 si trasferiscono ai comuni le funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato; con i commi 7 e 8 del medesimo art. 17 si prevede l'individuazione delle funzioni amministrative ex-provinciali, trasferite ai comuni, e la conseguente e puntuale individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati.





Con riferimento alla professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, la normativa vigente relativa prevede, all'art. 2 della L. 24 giugno 1923 n. 1395, l'istituzione degli ordini degli architetti iscritti all'albo di ogni provincia.

L'art.1 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede poi che "In ogni provincia è costituito l'ordine degli architetti, aventi sede nel comune capoluogo".

I problemi interpretativi sono i seguenti:

- 1) il DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 non prevede, con il riordino delle Province, un conseguente riordino anche degli Ordini territoriali;
- 2) la finalità del riordino delle province è legata a motivi di spesa pubblica, e gli Ordini territoriali non sono soggetti a finanziamenti pubblici e non hanno riflessi a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dal DPR 137/2012, di riforma degli ordinamenti professionali, da cui ne consegue anche il mancato inserimento nell'elenco ISTAT relativo al conto economico consolidato;
- 3) le sedi degli Ordini territoriali, all'evidenza, sono presso il Comune, con cui coincide anche la sede della Provincia, e ciò in base alla suddivisione territoriale di cui all'art. 118 Cost, che individua le funzioni amministrative, in primis, presso i Comuni.

Sembrerebbe che per la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore la provincia debba ritenersi solo come ambito spaziale, e cioè come circoscrizione territoriale utilizzata per esigenze organizzative e di perimetrazione, e che, in assenza di indicazioni espresse, non si applichi l'art. 17 del D.L. 95/2012 agli ordini territoriali.

Del resto appare logico che l'organizzazione territoriale degli Ordini discenda da logiche di vicinanza agli domicilio degli iscritti che pagano la quota piuttosto che da assetti istituzionali che riguardano tutti i cittadini, lasciando che gli accorpamenti possano avvenire in autoregolamentazione, a fronte di esigenze di razionalizzazione delle risorse, sempre allo scopo di fornire un servizio migliore agli architetti.

Tenendo conto del notevole impatto di riorganizzazione che comporterebbe l'adeguamento alle norme sulle province, chiediamo un riscontro sulla interpretazione delle sovraindicate disposizioni, necessaria per il funzionamento del vigilato Consiglio Nazionale e dei connessi Consigli dell'Ordine.

Cordiali saluti.

arch. Leopoldo Freyrie

